

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 9 DEL 17 OTTOBRE 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
CESSIONE DI QUOTE DI SRL TRAMITE DOTTORI COMMERCIALISTI	PAG. 2
DIFFUSIONE DI MUSICA NEGLI STUDI MEDICI	PAG. 2
“CANONE RAI”	PAG. 2

INTRODUZIONE

Si illustrano di seguito le principali novità dell'ultimo mese.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l'argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CESSIONE DI QUOTE DI SRL TRAMITE DOTTORI COMMERCIALISTI

Dal 22 agosto 2008, le cessioni di quote di srl, libere da vincoli legali, possono essere effettuate, sempre mediante scrittura privata, oltre che dai Notai anche dai Dottori Commercialisti, i quali si incaricheranno anche della registrazione del relativo atto di cessione presso l'Agenzia delle Entrate e della sua trasmissione al Registro delle Imprese competente.

L'atto di cessione in questione è il primo esempio di atto che si forma in via esclusivamente digitale. Infatti esso dovrà essere redatto mediante un software di videoscrittura, convertito in formato PDF/A o TIFF, sottoscritto digitalmente – vale a dire mediante smart card – dalle parti contraenti e dal Dottore Commercialista incaricato della successiva trasmissione e quindi inviato telematicamente al Registro delle Imprese competente. Solo la registrazione all'Agenzia delle Entrate necessiterà per il momento di una copia cartacea poiché l'Amministrazione Finanziaria non è ancora in grado di ricevere tali atti in modalità digitale.

La redazione dell'atto potrà essere a carico del Dottore Commercialista oppure dalle parti stesse, qualora esse decidano di avvalersi del professionista solo per la successiva trasmissione telematica.

DIFFUSIONE DI MUSICA NEGLI STUDI MEDICI

La sentenza del 23 marzo 2008 del Tribunale di Torino - Sezione IX ha stabilito che la riproduzione musicale in uno studio medico – nel caso specifico dentistico – non è effettuata a scopo di lucro, neppure indirettamente, atteso che il medico dentista ascolta la musica mentre lavora soltanto per diletto e il paziente è indifferente al fatto che nello studio venga trasmessa della musica, né è indotto a scegliere un dentista piuttosto che un altro in base al fatto che nello studio si ascolti musica. Conseguenza che il medico non è tenuto al versamento di compensi in favore del produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi.

Una presa di posizione simile lascia intravedere la possibilità che la stessa regola sia valida anche per altre categorie di professionisti che utilizzano la musica nei propri Studi al solo scopo di migliorare la concentrazione o svagarsi.

"CANONE RAI"

Il cosiddetto "Canone RAI" in realtà non esiste, ma è da tutti così

chiamato il tributo che è dovuto all'Erario dello Stato per il possesso di un apparecchio televisivo. Gli utenti sono in errore quando, possedendo un televisore non funzionante, non ne pagano il relativo tributo ritenendo che, non usandolo e non usufruendo dei canali RAI, siano in regola. Essendo un tributo, inoltre, è soggetto a tutte le norme di riscossione coattiva dello stesso, pertanto in caso di canoni non pagati potranno pervenire delle cartelle esattoriali con tutti gli aggravii di costi e le conseguenze del caso.

Coloro che, non utilizzino più il vecchio televisore non funzionante e non intendano comprarne uno nuovo, possono, per non trovarsi a dover pagare in futuro il "Canone RAI", scrivere nella debita forma all'Agenzia delle Entrate e aspettare che un funzionario SAT o la Guardia di Finanza vengano ad accertarsi che l'apparecchio non sia effettivamente funzionante e non ve ne siano altri in casa.